



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**

Cuneo 18 marzo 2019

EXPORTDAY



Camera di Commercio
Cuneo

Semplificazioni all'Export

- Le informazioni tariffarie vincolanti - ITV
- Le informazioni sull'origine vincolanti - IVO
- Lo Status di Esportatore Autorizzato
- Il sistema degli Esportatori Registrati
- Accordo UE/Giappone

Semplificazioni all'Export

La determinazione dei dazi all'importazione e all'esportazione si basa sulla tariffa doganale comune (TDC).

La tariffa si applica in base a due fattori:

- la classificazione tariffaria della merce
- l'origine della merce

Semplificazioni all'Export

In caso di dubbi su tali fattori gli operatori economici possono richiedere alle autorità doganali di adottare:

- decisioni di informazioni tariffarie vincolanti
- decisioni di informazioni vincolanti in materia di origine

Decisioni amministrative per mezzo delle quali le Autorità doganali attribuiscono la classificazione doganale ad una determinata merce o ne definiscono l'origine.

Semplificazioni all'Export

IVO: può riguardare un solo tipo di merci e di circostanze ai fini della determinazione dell'origine.

ITV: può riguardare soltanto merci che presentano caratteristiche simili le cui differenze (misure o colori) sono irrilevanti ai fini della loro classificazione doganale.

Le informazioni vincolanti

Consentono di:

- Velocizzare le operazioni;
- operare allo stesso modo presso tutte le dogane unionali;
- pianificare gli oneri doganali;
- ridurre le contestazioni;
- rispettare il principio della certezza del diritto e del legittimo affidamento.

Le informazioni vincolanti

Le istanze di ITV e di IVO devono essere presentate compilando il modello di domanda in formato elettronico rinvenibile nel sito dell' Agenzia.

ITV: presso la Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali, e, per conoscenza, all'Ufficio delle dogane dove territorialmente insiste la sede legale della ditta.

IVO: presso l'Ufficio in cui il richiedente è stabilito o in cui deve essere utilizzata.

Le informazioni vincolanti

Il rilascio delle informazioni deve essere connesso a una operazione commerciale di importazione o di esportazione realmente prospettata.

Non sono consentite richieste generali e astratte, cioè non giustificate da un'esigenza reale, atteso che la potestà data all'ufficio doganale non ha natura normativa ma amministrativa.

SONO VALIDE IN TUTTO IL TERRITORIO UE

Caratteristiche principali ITV e IVO

Le decisioni ITV e IVO hanno le seguenti caratteristiche comuni:

- sono valide per tre anni;
- sono adottate (a titolo gratuito) entro 120 giorni dalla data di accettazione della richiesta (prorogabile di ulteriori 30 giorni);
- sono vincolanti sia per la parte privata richiedente che per le autorità doganali.

Caratteristiche principali ITV e IVO

Le informazioni:

- Non possono essere modificate ma possono essere annullate, revocate e cessare di validità.
- Sono annullate se sono state rese in base a dati inesatti o incompleti forniti dal richiedente.
- Sono revocate quando vengono meno i presupposti come nei casi di sentenze dalla corte di Giustizia UE, pareri e decisioni di classifica o modifica delle note esplicative SA o NC.

Caratteristiche principali ITV e IVO

- L'ITV cessa di avere validità a seguito della modifica della NC o dell'adozione da parte della Commissione di un Regolamento di Classificazione.
- L'IVO cessa di essere valida ad esempio se l'UE conclude un accordo e la decisione IVO non è più conforme alla legislazione che ne deriva.

Caratteristiche principali ITV e IVO

Revoca e annullamento devono essere comunicate per iscritto al titolare che può, al riguardo, esercitare il “diritto ad essere ascoltato”.

Revoca e annullamento hanno effetto retroattivo.

Caratteristiche principali ITV e IVO

L'informazione revocata o scaduta può avere un "uso esteso", c.d. "periodo di grazia" (non IVO per esportazione) se:

- contratti vincolanti basati sulla decisione
- conclusi prima della sua revoca o della scadenza della sua validità

ITV

Deve essere indicata nella dichiarazione doganale.

Ogni ITV viene inserita in una banca dati unica Europea.

Sul sito internet dell' Agenzia, su link "Database della Commissione Europea" è possibile consultare la Banca Dati EBTI dove possono essere visualizzate le ITV in corso di validità rilasciate da tutti gli Stati Membri.


IVO

Va indicato il tipo di origine da certificare (non preferenziale o preferenziale) in funzione dell'obiettivo perseguito dal titolare delle merci (etichettatura nel primo caso o abbattimento dei diritti doganali nel secondo).

L'IVO non vincola i paesi terzi, quindi non dispensa dall'obbligo di fornire la prova dell'origine, a fini non preferenziali (certificato di origine) o preferenziali (EUR.1, modulo A, dichiarazione su fattura, ecc.).

L'origine per la dogana

Dal punto di vista doganale esistono due differenti tipo di origine:



non preferenziale



preferenziale

L'origine in dogana

L'origine non preferenziale conferisce semplicemente una “nazionalità economica”, senza attribuire alcun beneficio (Made in).

L'origine preferenziale indica l'origine delle merci in relazione ad un Paese con cui l'Unione Europea ha stipulato un accordo o ha concesso unilateralmente un trattamento tariffario di favore, e permette di ottenere dazi ridotti o l'esenzione.

L'origine in dogana

L'origine commerciale è un concetto “assoluto”, quella preferenziale è un concetto “relativo”.

L'origine preferenziale trova pieno compimento solo se rapportata ad un determinato accordo tra due o più Paesi, pertanto definire un prodotto di origine preferenziale, senza specificare rispetto a quale accordo è riferito, non ha alcun senso.

L'origine in dogana

Gli accordi sono:

- di tipo contrattuale
- di autonoma concessione non reciproca*

In entrambi i casi le regole di origine servono a garantire che il trattamento di favore sia riservato alle sole merci originarie dei Paesi beneficiari.


* nel caso SPG (PVS) non ci sono Accordi ma Regolamenti Europei

L'origine in dogana


Il sito ove reperire gli accordi è

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list_en


Autonoma concessione




Accordi reciproci con Europa “geografica”



Accordi reciproci con paesi mediterranei



Accordi reciproci con paesi Extra



Origine preferenziale

Sinteticamente, si può dire che sono originari di un paese:

- prodotti interamente ottenuti in tale paese, o le merci ottenute esclusivamente a partire dai prodotti interamente ottenuti;
- prodotti che hanno subito una lavorazione sufficiente.

È necessario determinare preventivamente se le merci includono materiali non originari.

Origine preferenziale

L'espressione "prodotti interamente ottenuti" si riferisce ad esempio alla frutta coltivata e raccolta nel paese di esportazione o ai prodotti minerali estratti dal suo suolo.

Se è intuitivo che una merce interamente ottenuta sia considerata originaria, è invece meno intuitivo come possano acquisire l'origine preferenziale gli altri prodotti (es. i prodotti manifatturieri).

Origine preferenziale

Oggi la maggior parte delle merci contiene materie prime, semilavorati e componenti di Paesi diversi.

In tali casi, perché un prodotto acquisisca un'origine è necessario che questo sia stato oggetto di uno o più processi nel corso della sua fabbricazione.

Origine preferenziale

In allegato a ciascun protocollo in materia di origine c'è un elenco delle lavorazioni o trasformazioni che ciascun prodotto (non originario), secondo la propria classificazione, deve subire per potere ottenere il trattamento preferenziale.

Pertanto, prima di stabilire a quali trasformazioni sottoporre un prodotto, occorre conoscerne la classificazione tariffaria nel SA.

Semplificazioni per le dichiarazioni di origine

L'origine preferenziale della merce è tradizionalmente attestata mediante i Certificati di origine (EUR1, EUR-MED).

I diversi accordi di libero scambio prevedono alcune modalità alternative ai certificati di circolazione delle merci (EUR.1, EUR-MED...), che gli operatori possono utilizzare per provare l'origine preferenziale dei prodotti esportati.

ESPORTATORE AUTORIZZATO

ESPORTATORE REGISTRATO

Dichiarazione in fattura

Tali figure possono dichiarare autonomamente l'origine delle merci con una «dichiarazione su fattura».

Qualunque esportatore, assumendosene la responsabilità, può «dichiarare in fattura» se il valore della spedizione non è superiore ad euro 6.000.

La dichiarazione su fattura è la forma più semplice con cui può essere attestata l'origine della merce perché supera la necessità di procurarsi un documento ad hoc.

Dichiarazione in fattura

La dichiarazione in fattura è utilizzabile in ambito SPG (rectius autonoma concessione non reciproca):

- da operatori economici nazionali, che esportano verso Paesi beneficiari SPG merci destinate ad essere incorporate all'interno di prodotti, che saranno poi reimportati nel territorio UE (cumulo bilaterale);
- da rispeditori nazionali di merci originarie di Paesi beneficiari SPG verso altri Stati membri.

Dichiarazione in fattura

ATTENZIONE l'esportatore europeo non dichiara l'origine preferenziale Europea verso i PVS ai fini daziari ma solo ai fini del cumulo. I PVS non hanno sconti daziari all'importazione!!!!!!

Semplificazioni per le dichiarazioni di origine

Lo status di esportatore autorizzato e l'iscrizione al sistema Rex:

- Limitano le richieste di rilascio di certificati di origine con conseguente contenimento dei costi per le aziende esportatrici;
- Consentono al beneficiario, se abbinati ad altre facilitazioni doganali quale la procedura ordinaria presso luogo, di non andare in dogana per la presentazione della merce e il rilascio del certificato di origine.

Esportatore autorizzato

Requisiti:

- frequenza/ regolarità delle esportazioni (no per Corea del Sud)
- l'esportatore deve essere in grado di provare, in qualsiasi momento, il carattere originario della merce da esportare;
- l'esportatore deve fornire garanzie sufficienti sul carattere originario delle merci.

Esportatore registrato - Rex

L'esportatore registrato è colui che è munito di un numero di registrazione nel sistema REX (entrato in esercizio nel 2017).

Domanda all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente utilizzando l'allegato 22-06 bis del Reg. UE 2015/2447. Le informazioni da indicare nella richiesta riguardano pochi elementi relativi al soggetto richiedente ed ai prodotti che si intende esportare.

La registrazione avviene sulla base di un mero controllo formale dell'istanza.

Il numero di registrazione nel sistema REX è unico e vale sia nell'ambito dell'SPG che nell'ambito degli accordi che lo prevedono.



Dal 21 settembre 2017 è in vigore l'accordo di partenariato economico tra l'UE ed il Canada (CETA) che prevede la riduzione del 98% dei dazi.

Il CETA è il primo accordo di libero scambio bilaterale per cui è prevista la registrazione al sistema REX.

JEFTA



Dal 1° febbraio 2019 è in vigore l'accordo di partenariato economico tra l'UE ed il Giappone (EPA).

Lo chiamano “Cars for cheese” - ma il suo vero nome è Jefta (Japan-Eu Free Trade Agreement) - l'accordo commerciale che faciliterà gli scambi tra Sol Levante ed Europa, soprattutto nel settore agroalimentare e automobilistico.

Liberalizzazione del mercato automobilistico dal Giappone verso l'Europa e dei prodotti agroalimentari Ue verso il Giappone.

Le birre europee potranno essere esportate in Giappone come birre e non più come bibite alcoliche.



Peculiarità dell'Accordo:

- Il documento commerciale contenente il certificato di origine non deve essere firmato ma deve identificare chiaramente l'esportatore.
- Non è possibile rilasciare un certificato di origine retroattiva.
- Non c'è un protocollo origine.



Le regole di origine sono contenute nel capo 3 dell'accordo.
Sono considerati originari i seguenti prodotti:

- a) prodotti interamente ottenuti;
- b) prodotti fabbricati esclusivamente a partire da materiali originari;
- c) prodotti fabbricati utilizzando materiali non originari, purché siano conformi a tutte le prescrizioni applicabili dell'allegato 3-B



Le novità principali rispetto agli accordi già siglati con altri Paesi:

- La dichiarazione prevista può essere riferita ad un'unica spedizione o a spedizioni multiple di prodotti identici con riferimento ad un arco temporale non superiore a 12 mesi.
- La dichiarazione può essere fornita anche dall'importatore - che ne assume in tal caso la responsabilità - sulla base degli elementi conoscitivi che il fornitore metterà a sua disposizione.
- Nella dichiarazione di origine devono essere riportati i “criteri di origine utilizzati”.



La dichiarazione di origine per più spedizioni è valida solo se riguarda prodotti identici, ossia prodotti che corrispondono sotto tutti gli aspetti alla descrizione del prodotto e che acquisiscono il loro status originario nelle medesime circostanze.

La descrizione del prodotto sulla fattura deve pertanto essere sufficientemente precisa al fine di identificare chiaramente quel prodotto ma anche i prodotti identici che saranno successivamente importati e compresi nell'attestazione.



La conoscenza dell'importatore si basa sulla relazione commerciale tra l'esportatore e l'importatore.

L'utilizzo di questa prova di origine impone all'esportatore di fornire al suo acquirente tutte le informazioni che questi dovrà poi a sua volta riportare all'autorità doganale.

Le informazioni che potranno essere richieste sono indicate nell'accordo (classificazione tariffaria, descrizione del processo produttivo, descrizione dei materiali impiegati, ...).

In tal circostanza neanche il numero REX è necessario, in quanto la dichiarazione è resa dall'importatore giapponese.



I criteri di origine devono essere indicati utilizzando i codici:

"A" per prodotti interamente ottenuti;

"B" per prodotti realizzati con materiali interamente ottenuti;

"C" per un prodotto che ha subito una trasformazione sufficiente,
A questo criterio vanno aggiunte ulteriori informazioni
supplementari relative alla regola di origine utilizzata (la regola
della modifica di classificazione tariffaria, la regola relativa al
valore massimo di materiali non originari o una regola specifica
relativa al processo di produzione);

"D" per il cumulo

"E" per le tolleranze



L'autorità doganale può emanare, su richiesta, decisioni anticipate in relazione al trattamento da accordarsi alle merci.

Nell'ordinamento doganale unionale dette decisioni anticipate corrispondono alle informazioni vincolanti.

Il ricorso alle Informazioni vincolanti può risultare di particolare utilità, in un contesto, come quello dell'accordo UE-Giappone, che demanda alla responsabilità degli operatori economici la corretta determinazione dell'origine dei prodotti.



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**

Grazie per l'attenzione

Dott.ssa Tonia Montalto
Ufficio delle Dogane di Cuneo

Le informazioni contenute in questa presentazione sono frutto di osservazioni dell'autore, non hanno valore legale e non impegnano l'Amministrazione.



Camera di Commercio
Cuneo